

**L. 9 febbraio 1963, n. 82 <sup>(1)</sup>.**

**Revisione delle tasse e dei diritti marittimi <sup>(1/a)</sup> <sup>(1/circ)</sup>.**

-----  
**(1)** Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1963, n. 52.

**(1/a)** L'art. 2, [L. 20 dicembre 1967, n. 1251](#) (Gazz. Uff. 2 gennaio 1968, n. 1) ha prorogato al 31 dicembre 2002 le disposizioni della presente legge, concernenti l'applicazione nel porto di Genova di speciali tasse portuali e la loro devoluzione al Consorzio autonomo del porto di Genova. Per l'aumento del 50 per cento delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1993, vedi l'art. 7, [L. 6 agosto 1991, n. 255](#), riportata alla voce Forze armate.

**(1/circ)** Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

-  
Ministero delle finanze: [Circ. 16 febbraio 1998, n. 51/D.](#)

## TITOLO I

### Tasse e sopratasse di ancoraggio

#### Capo I - Tassa di ancoraggio

##### *1. Soggetti e misure della tassa di ancoraggio.*

Le navi nazionali e le estere equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiono operazioni di commercio in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza nella seguente misura:

- a) lire 10 per ogni tonnellata eccedente le prime 50 se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;
- b) lire 15 se hanno una stazza netta superiore a 200 e non a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza netta superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente fra i porti dello Stato;
- c) lire 80 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.

La tassa di cui alla lettera a) è valevole per un anno, quelle di cui alle lettere b) e c) per trenta giorni.

Le navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno nei casi di cui alle lettere b) e c) pagando rispettivamente lire 55 e lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta <sup>(1/b)</sup>.

Le tasse di cui ai precedenti commi decorrono dal giorno dell'approdo <sup>(1/c)</sup> <sup>(1/d)</sup>.

-----

[\(1/b\)](#) Vedi, anche, l'art. 10, [L. 27 dicembre 1997, n. 449](#), riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

[\(1/c\)](#) La tassa ed i diritti marittimi di cui alla presente legge, con esclusione delle tasse di stazionamento, sono state aumentate di sei volte dall'art. 3, comma 4, [D.L. 13 marzo 1988, n. 69](#), e, successivamente, sono state aumentate del 150 per cento dall'art. 7, [L. 6 agosto 1991, n. 255](#), con decorrenza 1° gennaio 1993. Con [D.M. 12 febbraio 1988](#) (Gazz. Uff. 1° marzo 1988, n. 50) e con [D.M. 18 marzo 1988](#) (Gazz. Uff. 8 aprile 1988, n. 82) sono stati determinati i coefficienti di correzione ai fini dell'applicazione della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta.

[\(1/d\)](#) Con [D.M. 12 ottobre 1999](#) (Gazz. Uff. 20 ottobre 1999, n. 247) è stata dichiarata la sospensione, per le navi battenti bandiera dell'Egitto, dei benefici di cui al presente articolo.

---

## *2. Tassa di ancoraggio ridotta.*

Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate della loro stazza netta hanno la facoltà di pagare rispettivamente la metà od il quarto della tassa di ancoraggio più un diritto fisso di lire 5 per ogni tonnellata di stazza netta.

Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate della loro stazza netta possono pagare un diritto di lire 200 per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata.

Quando la nave imbarca o sbarca passeggeri ha facoltà di pagare invece della tassa d'ancoraggio un diritto fisso di lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, indipendentemente dalla tassa ridotta che sia dovuta per le merci imbarcate o sbarcate nei limiti di cui ai due commi precedenti.

Le tasse pagate in base a questo articolo sono vevoli soltanto per il porto nel quale le operazioni sono state compiute [\(1/d\)](#).

---

[\(1/d\)](#) Con [D.M. 12 ottobre 1999](#) (Gazz. Uff. 20 ottobre 1999, n. 247) è stata dichiarata la sospensione, per le navi battenti bandiera dell'Egitto, dei benefici di cui al presente articolo.

---

## *3. Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio.*

Le tasse di ancoraggio si pagano sul tonnello netto di registro. Le frazioni di tonnellata di stazza netta maggiori di 50 centesimi sono calcolate per una tonnellata intera; delle frazioni inferiori non si tiene conto.

---

## *4. Navi estere non equiparate alle nazionali.*

Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui all'art. 1.

Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 2 sono soggette al pagamento del doppio del relativo diritto.

Le suddette navi non hanno diritto all'abbonamento.

-----

---

##### *5. Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica.*

Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facoltà di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera.

L'esercizio della facoltà di cui al primo comma è indipendente da quanto dovuto in base all'art. 2 per le merci imbarcate o sbarcate <sup>(1/e)</sup>.

-----

(1/e) Con [D.M. 12 ottobre 1999](#) (Gazz. Uff. 20 ottobre 1999, n. 247) è stata dichiarata la sospensione, per le navi battenti bandiera dell'Egitto, dei benefici di cui al presente articolo.

---

##### *6. Misure contro la discriminazione di bandiera.*

Se le navi italiane vengono in un Paese straniero assoggettate al pagamento di tasse o di diritti marittimi non imposti alle navi di quel Paese o imposti in misura diversa, le navi di detto Paese decadono dai benefici di cui agli artt. 1, 2 e 5, relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati.

La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è dichiarata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro <sup>(1/f)</sup>.

-----

(1/f) Vedi, anche, la [L. 4 marzo 1963, n. 388](#), riportata al n. N/III di questa voce.

---

##### *7. Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori.*

I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtù di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validità annuale, di lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici.

I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata a quella nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio della tassa di cui al comma precedente.

La forza in cavalli delle macchine motrici è desunta dai documenti di bordo.

-----

---

#### **8. Termine per il pagamento della tassa di ancoraggio.**

Le tasse di ancoraggio devono essere pagate prima della partenza della nave e, comunque, non più tardi di 30 giorni dall'approdo.

-----

---

#### **9. Trasformazione della tassa di ancoraggio già pagata.**

Non è ammessa la trasformazione della tassa di ancoraggio, valevole per 30 giorni, nella corrispondente tassa annuale, né la trasformazione della stessa tassa, relativa alla navigazione tra i porti dello Stato, in quella per l'estero.

È ammessa invece la trasformazione della tassa annuale per lo Stato in quella annuale per l'estero verso il pagamento della differenza tra le due tasse.

I divieti di cui al primo comma non si applicano quando le navi non abbiano ancora lasciato il porto nel quale hanno pagato la tassa.

Ove si faccia luogo alla trasformazione della tassa, la differenza dovuta sarà liquidata con effetto e validità dalla data di decorrenza della tassa precedentemente pagata.

-----

---

#### **10. Proroga della validità della tassa di ancoraggio.**

Il periodo di validità della tassa di ancoraggio è prorogato:

1) per il tempo trascorso dalla nave in un porto dello Stato, in quarantena di osservazione o di rigore;

2) per il tempo di sospensione, per causa di forza maggiore, accertata dalle autorità marittime, dei lavori di riparazione nei bacini di carenaggio o sugli scali di alaggio nei quali trovansi la nave;

3) Per il tempo di sospensione delle operazioni commerciali a causa di sciopero delle maestranze portuali e sempreché la nave si sia trovata nella impossibilità di condurle a termine prima della scadenza della tassa;

4) per il periodo di iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato della nave requisita Per esigenze della Marina militare limitatamente alla tassa in abbonamento annuale;

5) per il tempo di inoperosità commerciale della nave, intercorrente tra la data di arrivo in porto o in rada e la data in cui la nave stessa sia stata posta in condizione di iniziare le operazioni di commercio.

-----

---

**11. Cabotaggio effettuato dalle navi che hanno pagato la tassa di ancoraggio annuale per l'estero.**

Le navi nazionali che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per l'estero possono, per tutto il tempo dell'abbonamento, esercitare il cabotaggio fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza pagare altra tassa di ancoraggio.

-----

---

**12. Navi abbonate alle tasse di ancoraggio annuale per lo Stato che intraprendono viaggi per l'estero.**

Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate, che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per la navigazione esclusiva fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato, possono essere autorizzate, durante il periodo di validità e senza il pagamento di altra tassa, ad intraprendere viaggi - con o senza operazioni di commercio - per l'estero.

Le navi predette, al loro ritorno nello Stato, e sempre che sbarchino tutto o parte del carico imbarcato all'estero, sono soggette, nel solo primo porto di approdo, al pagamento della tassa di cui all'art. 1 o, quando ne ricorrano le condizioni previste, di quelle di cui all'art. 2.

Il tempo impiegato nei suddetti viaggi non sarà dedotto dal periodo di validità della tassa annuale.

-----

---

**13. Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio.**

Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio:

a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate;

b) le navi da guerra;

c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;

d) le navi in disarmo;

e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciano operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare;

f) le navi porta-cavi;

g) le navi ospedale;

h) le navi nazionali che esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di alti navi nazionali ed eccezione di quelle di cui al successivo articolo;

i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'art. 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;

l) le navi di proprietà dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.

-----

---

#### *14. Tassa d'ancoraggio per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti.*

Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di dette navi, sono soggette, al pagamento della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1, o di quella ridotta di cui all'art. 2 quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio.

Lo sbarco dei prodotti della pesca, che non abbiano subito trasformazione non è considerato operazione di commercio.

-----

---

#### *15. Operazioni non qualificate commerciali ai fini della tassa di ancoraggio.*

Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio:

a) mandare imbarcazioni a terra;

b) consegnare o ricevere lettere o anche semplici campioni;

c) rifornirsi di provviste, di combustibile e di attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio;

d) lo sbarco di passeggeri per malattia o a causa di rilascio forzato riconosciuto dall'autorità marittima;

e) lo sbarco di merci ordinate da sentenza dell'autorità marittima;

- f) lo sbarco del rame e del metallo vecchio di foderatura della carena delle navi, quantunque avvenga in porto diverso da quello in cui detto metallo fu cambiato, purché lo sbarco si effettui dalla stessa nave alla quale il metallo apparteneva;
- g) l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di fusti, di cassoni o in genere di recipienti vuoti, quando debbano servire, od abbiano servito, per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;
- h) l'imbarco e lo sbarco dei proprietari, dell'armatore, delle loro famiglie, dagli operai addetti al cantiere e delle persone invitate, trasportati dalla nave varata dal cantiere al porto di allestimento;
- i) l'imbarco e lo sbarco di oggetti trasportati gratuitamente da una nave, su invito delle autorità marittime, postali e consolari;
- l) l'imbarco e lo sbarco di naufraghi trasportati per rimpatriare su invito delle autorità marittime e consolari, a meno che non sia per essi pagato il nolo stabilito per gli alti passeggeri;
- m) l'imbarco e lo sbarco, per le navi addette ai salvataggi marittimi, di uomini pratici per i lavori relativi ai salvataggi stessi;
- n) l'imbarco e lo sbarco del personale specializzato addetto al controllo degli apparecchi tecnici di bordo;
- o) lo sbarco dei materiali provenienti dai recuperi assunti dall'autorità marittima;
- p) lo sbarco temporaneo di tutto o in parte del carico a seguito di avaria della nave;
- q) lo sbarco definitivo di una parte del carico ordinato dall'autorità marittima per ragioni attinenti alle condizioni di navigabilità della nave;
- r) l'imbarco e lo sbarco di colli del corriere diplomatico italiano;
- s) l'imbarco di oggetti inviati per uso ufficiale dal Ministero degli affari esteri agli uffici diplomatici e consolari.

-----

---

**16. Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio.**

Le navi del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato ed i galleggianti mobili in genere impiegati nei servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo, esenti dalla tassa di ancoraggio a termine della lettera i) dell'articolo 13, sono soggette al pagamento di un diritto annuale di lire 500 se hanno una stazza netta non superiore a 25 tonnellate, di lire 1000 se hanno una stazza netta non superiore a 50 tonnellate e di lire 2000 se hanno una stazza netta superiore a 50 tonnellate.

-----

---

## Capo II - Soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta

*17. Navi soggette al pagamento della soprattassa di ancoraggio per le merci collocate in coperta e relativi limiti e condizioni.*

Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, sono soggette al pagamento di una soprattassa di ancoraggio nella misura di cui alla lettera c) dell'art. 1 in ragione delle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi.

-----

---

*18. Decorrenza della soprattassa di ancoraggio.*

La soprattassa di ancoraggio decorre dal giorno in cui la nave avente merci in coperta, al proda ad un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato per compiere operazioni commerciali.

Per la nave che imbarca per la prima volta merci in coperta la soprattassa decorre dal giorno in cui ebbe inizio l'imbarco delle merci stesse.

-----

---

*19. Scadenza della soprattassa di ancoraggio.*

La soprattassa di ancoraggio non può avere scadenza posteriore a quella della tassa di ancoraggio.

-----

---

*20. Navi esenti dal pagamento della soprattassa di ancoraggio.*

Sono esenti dal pagamento della soprattassa di ancoraggio le navi che trasportano le merci di cui alle sottoindicate categorie ed hanno nelle stive uno spazio vuoto corrispondente al volume delle merci collocate in coperta:

- a) le materie pericolose, in quei casi in cui, in base alle norme sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco di dette materie, è fatto divieto di imbarcarle sotto coperta;
- b) le merci facilmente deperibili;
- c) le merci voluminose le quali per le loro dimensioni non possono essere introdotte nelle stive;
- d) le merci emananti cattivi odori;
- e) gli animali vivi.

---

-----

---

*21. Esenzione dal pagamento della sopratassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti.*

Sono esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio le navi che trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti, che debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.

-----

---

*22. Estensione alla sopratassa di ancoraggio delle norme relative alla tassa di ancoraggio.*

Le norme relative alla tassa di ancoraggio si applicano alla sopratassa di ancoraggio in quanto non siano contrarie o incompatibili con le norme di questo capo.

-----

---

**Capo III - Tassa supplementare di ancoraggio a Genova, Napoli e Venezia**

*23. Tassa supplementare di ancoraggio nei porti di Genova, Venezia e Napoli.*

Le navi che compiano nei porti di Genova, Venezia e Napoli operazioni di commercio sono assoggettate al pagamento di una tassa supplementare di ancoraggio di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta.

La tassa è dovuta ad ogni approdo, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.

-----

---

*24. Tassa supplementare di ancoraggio per le navi inferiori a 100 tonnellate di stazza netta e per i rimorchiatori.*

Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto la tassa supplementare di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta è pagata una sola volta ed ha validità fino alla scadenza della tassa di ancoraggio. Essa parimenti è pagata una sola volta, unitamente alla tassa di ancoraggio, dai rimorchiatori ed è liquidata con il criterio indicato nell'art. 7.

-----

---

*25. Tassa supplementare di ancoraggio per le navi in crociera turistica.*

Le navi di cui all'art. 5 che approdano nei porti di Genova, Venezia e Napoli e vi compiono esclusivamente operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri hanno facoltà di pagare in luogo dell'intero ammontare della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'art. 23, determinata in base alla stazza netta, un cinquantesimo del suddetto ammontare per ogni passeggero imbarcato o sbarcato con un minimo globale di lire 1000.

-----

---

**26. Esenzione dal pagamento della tassa supplementare di ancoraggio.**

La tassa supplementare di ancoraggio di cui all'art. 23 non è dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando la nave è esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.

